



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA  
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

---

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI  
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRI VANTAGGI  
ECONOMICI**



## Sommario

<b>Capo I - Disposizioni generali .....</b>	<b>1</b>
Art. 1    Ambito di applicazione.....	1
Art. 2    Tipologia e natura dei contributi economici .....	2
Art. 3    Ambiti di intervento .....	2
<b>Capo II - Principi e criteri di erogazione dei contributi.....</b>	<b>3</b>
Art. 4    Indirizzi dell'Agenzia .....	3
Art. 5    Criteri per la concessione dei contributi economici .....	4
Art. 6    Modalità di presentazione della domanda .....	4
Art. 7    Esame e accoglimento delle domande .....	5
Art. 8    Utilizzo dei contributi economici .....	5
Art. 9    Decadenza dai benefici economici .....	5
Art. 10  Albo dei beneficiari.....	6



## Capo I - Disposizioni generali

### Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi economici a favore di enti e organismi pubblici in attuazione dell'articolo 12 della Legge n.241 del 7 agosto 1990 e nel rispetto dello Statuto.
2. Nel predisporre il presente Regolamento, l'Agenzia si ispira al principio di sussidiarietà come definito nell'art. 7 comma 1 della legge n. 131/2003, in attuazione dell'art. 118, comma 4, della Costituzione della Repubblica Italiana, laddove si afferma “[...] Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi economici, garantendo l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la loro concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
4. Non si configura come “sponsorizzazione” il sostegno ad iniziative di soggetti terzi che, perseguendo finalità idonee a realizzare gli obiettivi istituzionali dell'Agenzia, rappresentano una modalità alternativa e mediata di erogazione di un servizio pubblico. Nello specifico si configurano come attività svolte nell'interesse della comunità e ritenute utili per la stessa, sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale.
5. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di contributi economici da parte dell'Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 della Legge n. 241/1990 che recita: *“La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”*.
6. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
  - a. i servizi e gli interventi affidati a terzi, per i quali si provvede con apposita convenzione o con specifica disciplina;
  - b. complessi di attività caratterizzate da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale – annuale o pluriennale – e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti dell'Agenzia, per i quali si provvede con specifiche convenzioni;



7. attività caratterizzate da normativa specifica per le quali l'Agenzia interviene con apposita disciplina.

## **Art. 2 Tipologia e natura dei contributi economici**

1. I contributi, le sovvenzioni e le altre forme di vantaggio economico di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad interventi, progetti, iniziative singole, occasionali o di carattere straordinario, oppure a programmi di interventi o di attività di durata più ampia, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, entro i limiti delle previsioni di bilancio e in relazione alle risorse stanziare negli specifici interventi di spesa.
2. Per contributi, sovvenzioni e altre utilità economiche si intendono erogazioni di denaro e altre misure di seguito illustrate, aventi un diretto valore economico ed erogate a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.
3. Si definisce **CONTRIBUTO ORDINARIO** l'erogazione diretta di una somma di denaro finalizzata a favorire la realizzazione di attività o iniziative per le quali l'Agenzia sostiene una parte dell'onere complessivo. Tale modalità viene di norma regolamentata con una convenzione che ne disciplina la durata, l'entità del contributo e la natura dei benefici economici.
4. Si definisce **CONTRIBUTO STRAORDINARIO** l'erogazione diretta di una somma di denaro destinata a sostenere particolari iniziative, progetti o finalità.
5. Si definisce **SOVVENZIONE** l'assunzione da parte dell'Agenzia dell'intero onere economico di un'iniziativa o di un'attività che, per la specifica rilevanza ambientale e culturale e/o per la forte correlazione con gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione, preveda la partecipazione da parte dell'Ente in veste di co-promotore.
6. Si considerano **ALTRI VANTAGGI ECONOMICI** derivanti dall'assegnazione di sale o spazi pubblici, la fruizione gratuita di beni mobili e/o immobili richiesti per lo svolgimento di iniziative o manifestazioni, nel rispetto di quanto disciplinato dai Regolamenti in vigore.

## **Art. 3 Ambiti di intervento**

1. Gli ambiti di intervento del presente regolamento riguardano:
  - a) **tutela ambientale;**
  - b) **regolazione dei Servizi;**
  - c) **ambito culturale.**



2. Gli interventi, siano essi contribuiti, sovvenzioni o altri vantaggi economici possono essere disposti a favore di enti pubblici, associazioni senza scopo di lucro, di promozione culturale e sociale che operano sul territorio della Regione Emilia-Romagna per realizzare progetti, iniziative, attività o manifestazioni intese principalmente a favorire:

**d) nell'ambito della tutela ambientale**

- i. la realizzazione di conferenze, convegni e iniziative analoghe finalizzate a promuovere il rispetto, la salvaguardia e la valorizzazione dell'Ambiente;
- ii. lo sviluppo di modelli e progetti innovativi aventi l'obiettivo della riduzione dell'impatto ambientale nei servizi;
- iii. progetti di sviluppo di sistemi di sostenibilità ambientale ed economia circolare;

**e) nell'ambito della regolazione dei Servizi**

- i. sostenere la realizzazione di progetti per la sperimentazione operativa di modelli tariffari;
- ii. promuovere e favorire lo sviluppo di nuove forme di pianificazione dei Servizi a favore dell'ambiente e del territorio;

**f) nell'ambito culturale**

- i. promuovere l'immagine dell'Agenzia, anche attraverso l'organizzazione di mostre, convegni, rassegne, dibattiti finalizzati alla educazione ambientale.

## **Capo II - Principi e criteri di erogazione dei contributi**

### **Art. 4 Indirizzi dell'Agenzia**

1. L'Agenzia procede allo stanziamento delle risorse che intende destinare a contributi, sovvenzioni e altre forme di vantaggio economico su appositi interventi/ capitoli di spesa del Bilancio, corrispondenti alle diverse aree di intervento:

- a) in via ordinaria, in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento;
- b) in via straordinaria, in sede di approvazione delle variazioni del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento.



2. La valutazione delle richieste di contributo, sovvenzione e altre forme di vantaggio economico ed il loro eventuale accoglimento, avvengono nei limiti delle risorse disponibili e nell'osservanza delle disposizioni previste nel presente regolamento.

#### **Art. 5 Criteri per la concessione dei contributi economici**

1. La concessione di contributi, sovvenzioni e altre forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a. coerenza delle iniziative proposte con le linee programmatiche di mandato e i programmi annuali dell'Amministrazione;
  - b. valutazione dei contenuti dell'attività o dell'iniziativa secondo il parametro dell'intrinseca "rilevanza collettiva" in riferimento ai seguenti aspetti:
    - i. perseguimento di interessi di carattere generale condivisi dalle linee programmatiche di Agenzia;
    - ii. promozione di iniziative o attività non realizzate, o solo in parte garantite, dalla Pubblica Amministrazione;
  - c. considerazione del carattere di originalità e del grado di innovazione della proposta progettuale;
  - d. coinvolgimento di altre Amministrazioni Pubbliche;
  - e. L'ammontare e le condizioni di conferimento del contributo, della sovvenzione o delle altre forme di sostegno sono definiti in ragione di:
    - i. sostegno fornito da altri soggetti (pubblici e/o privati);
    - ii. ricaduta dell'attività sul territorio;
    - iii. riusabilità del progetto.

#### **Art. 6 Modalità di presentazione della domanda**

1. L'erogazione dei contributi/vantaggi economici può avvenire a seguito di domanda da presentare all'Agenzia come sotto indicato, ovvero a seguito di firma di apposito accordo tra gli Enti interessati e l'Agenzia.
2. Nella domanda devono comparire i seguenti elementi:
  - a. denominazione o ragione sociale/ indirizzo/ codice fiscale e/o partita iva (per gli enti, associazioni o organizzazioni);
  - b. breve descrizione e indicazione della durata dell'iniziativa o dell'attività (per la realizzazione di attività è prevista una breve relazione relativa ai risultati conseguiti nell'esercizio finanziario precedente e di quelle che si intendono perseguire nell'esercizio per il quale viene richiesto il contributo, la sovvenzione o altra forma di sostegno economico);



- c. finalità dell'iniziativa o dell'attività e indicazione dei beneficiari della stessa;
- d. indicazione dell'ammontare degli eventuali contributi richiesti ad altri sponsor, pubblici o privati;
- e. impegno ad utilizzare l'eventuale contributo assegnato per le finalità dichiarate

### **Art. 7 Esame e accoglimento delle domande**

1. L'istruttoria delle domande è curata dal Dirigente competente per materia, in conformità a quanto disposto dal presente regolamento.
2. L'accoglimento della domanda e l'ammontare del contributo, della sovvenzione o di altra forma di sostegno economico sono disposti con deliberazione del Consiglio d'Ambito. Il contributo viene impegnato con successiva determina dirigenziale, nei limiti della capacità finanziaria degli stanziamenti previsti in Bilancio.
3. È facoltà dell'Amministrazione non considerare, nella definizione dell'importo da assegnare a titolo di contributo o sovvenzione, quelle spese che non siano ritenute necessarie o giustificabili in relazione allo sviluppo del progetto, alla realizzazione dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività.
4. La modalità di erogazione del contributo è stabilita nella delibera di accoglimento della domanda di contributo ovvero nell'accordo tra Enti.
5. L'Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà richiedere la presentazione della documentazione contabile attestante le spese sostenute.

### **Art. 8 Utilizzo dei contributi economici**

1. La concessione di contributi, sovvenzioni o altre forme di beneficio economico comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare l'iniziativa, la manifestazione o l'attività per cui è stata presentata istanza.

### **Art. 9 Decadenza dai benefici economici**

1. I soggetti richiedenti e assegnatari delle diverse tipologie di contributo economico descritte nel presente regolamento decadono dai benefici ottenuti qualora non venga presentata la documentazione richiesta all'articolo 7.
2. In caso di mancata realizzazione dell'iniziativa, manifestazione o attività, sia essa parziale, totale o diversa, l'Amministrazione dispone, a seconda dei casi, la revoca, il recupero parziale o totale del contributo stanziato.
3. L'Agenzia rimane estranea a qualsiasi rapporto e/o obbligazione si costituisca tra i soggetti beneficiari e eventuali terzi per lo svolgimento delle attività/iniziative.



4. ATERSIR non assume, direttamente e/o indirettamente, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività, manifestazioni o iniziative per le quali ha concesso contributi, sovvenzioni e/o altri benefici, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti o associazioni che ricevono dall'Agenzia stessa i suddetti contributi, sovvenzioni e/o altri benefici.
5. Parimenti le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle norme vigenti, con particolare riferimento alla materia di sicurezza e pubblica incolumità e al versamento di tasse, imposte e diritti, se dovuti, relativi allo svolgimento dell'attività, manifestazione o iniziativa, sono a esclusivo carico del soggetto beneficiario.
6. Nessun rapporto e obbligazione verso terzi possono essere fatti valere nei confronti dell'Agenzia nel caso in cui, a seguito del verificarsi di irregolarità, la stessa Agenzia sospenda o revochi i benefici concessi.
7. Il titolare del progetto assume la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a persone, cose, animali, derivante dall'organizzazione dell'iniziativa, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili dell'Agenzia ricevuti in consegna o comunque utilizzati per l'attività oggetto del contributo.

#### **Art. 10 Albo dei beneficiari**

1. In base alle previsioni degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 sulla pubblicazione degli atti di concessione e dell'elenco dei soggetti beneficiari, i contenuti sono resi disponibili nella sezione dedicata del sito Amministrazione Trasparente dell'Agenzia.

